

n. 2294/2013 R.G. e n. 796/2014 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il TRIBUNALE di ROVIGO  
giudice dott.ssa Paola Di Francesco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 2294/2013 R.G. promossa

da

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), in proprio e quale socio  
accomandatario di [REDACTED]  
[REDACTED], con sede in [REDACTED], rappresentato e difeso  
dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED], anche disgiuntamente, ed  
elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, sito in [REDACTED],  
giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

- opponente

contro

[REDACTED], corrente in [REDACTED]  
[REDACTED] (P.I. [REDACTED]), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*  
[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED]  
ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in [REDACTED],  
giusta procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore del 19-1-2017;

- opposta

con la chiamata in causa di

[REDACTED] (P.I. [REDACTED]), in persona del titolare  
[REDACTED], con sede a [REDACTED], rappresentata e  
difesa dall'avv. [REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa  
sito in [REDACTED], giusta procura a margine della comparsa di risposta;

- terza chiamata

e nella causa riunita n. 796/2014 R.G. promossa

da



[REDACTED], corrente in [REDACTED]  
[REDACTED] (P.I. [REDACTED]), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*  
[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED]  
ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in [REDACTED],  
giusta procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore del 5-9-2016;

- opponente

contro

[REDACTED] (P.I. [REDACTED]), in persona del titolare  
[REDACTED], con sede a [REDACTED], rappresentata e  
difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa  
sito in [REDACTED], giusta procura a margine della comparsa di risposta

- opposta

#### CONCLUSIONI

Nel procedimento n. 2294/2013 R.G.

Per parte opponente [REDACTED]:

In via preliminare e pregiudiziale di rito:

- accertata la presenza e l'operatività della clausola compromissoria contrattuale, per arbitrato irrituale, nel contratto d'appalto dedotto in giudizio, in accoglimento dell'eccezione sollevata dagli opposenti, con decisione riservata unitamente al merito, dichiararsi e ritenersi l'improponibilità della domanda relativamente al ricorso depositato dalla [REDACTED] e per l'effetto revocarsi l'opposto Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] ING.;

Nel merito in via subordinata e nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di rito preliminare:

- accertata e dichiarata la presenza dei gravi vizi e difetti delle opere appaltate, formalmente denunciati ed analiticamente descritti nelle esperite consulenze tecniche d'ufficio, ritenersi la piena ed esclusiva responsabilità contrattuale della convenuta opposta [REDACTED] e, previa necessaria revoca del Decreto Ingiuntivo opposto (N. [REDACTED] Ing.) condannarsi la medesima [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] di tutti i costi e gli oneri per l'eliminazione dei vizi e difetti esistenti ed accertati, così come determinati nelle espletate consulenze tecniche d'ufficio, per il ripristino delle opere e degli immobili, nonché per tutti i danni conseguiti e maturati, nella misura indicata e/o anche maggiore che verrà ritenuta equa e di giustizia.



- Operarsi in ogni caso la compensazione giudiziale delle somme risultanti come sopra con ogni e qualsiasi somma risultasse eventualmente ancora dovuta alla [REDACTED]
- Ordinarsi l'immediata cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 17.07.2013 ai Ni. [REDACTED] R.G. - [REDACTED] R.P. presso la Conservatoria dei RR.II. di [REDACTED], con esonero da responsabilità per il competente conservatore. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa.

Per parte opposta [REDACTED]:

- Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED] Ing. *ex adverso* proposta e per l'effetto, ogni avversaria eccezione e deduzione ed istanza, siccome infondata in fatto e in diritto:

1) In via pregiudiziale di rito: accertarsi la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a giudicare sulla domanda monitoria, non potendo trovare applicazione la clausola compromissoria di cui al contratto d'appalto.

2) In via principale: rigettarsi la domanda di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia nonché di revoca del decreto ingiuntivo D.I. n. [REDACTED], emesso in data 07/06/2014 e notificato all'opponente unitamente a Formula esecutiva e precetto il 25-26/06/2013, dichiarandolo valido ed efficace nella misura di € 337.013,29, oltre interessi moratori maturati dal 05/04/2013 al saldo, oltre tutte le spese e competenze del procedimento d'ingiunzione, dell'iscrizione ipotecaria e successive occorrenze, quale importo dovuto a saldo per i lavori commissionati di restauro e ristrutturazione, nonché accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza delle deduzioni avversarie *ex adverso* sollevate, con conseguente rigetto delle stesse;

3) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, nella fase di merito della presente opposizione, venisse accertata la sussistenza di vizi e/o difetti lamentati dalla controparte ai lavori commissionati, la terza chiamata [REDACTED] dovrà tenere indenne e manlevare l'odierna opposta, attraverso il pagamento di tutti i costi, oneri e danni per l'eliminazione dei presunti vizi e difetti e per il ripristino delle opere, nella misura che verrà determinata ed accertata in corso di causa a mezzo della fase istruttoria.

4) In via ulteriormente subordinata: condannarsi l'opponente al pagamento delle somme dovute a saldo, nella misura che sarà accertata in corso di giudizio detratte le somme eventualmente accertate quali danni, oltre interessi moratori dalla decorrenza del termine di cui all'art. 4 al saldo effettivo in ogni caso, da limitarsi entro il valore della domanda di parte opponente.

Per la terza chiamata [REDACTED]:



- Rigettare la domanda di garanzia nonché le domande tutte formulate nei confronti della [REDACTED], in persona del titolare, [REDACTED], in quanto infondata in fatto e in diritto, perché comunque decaduta *ex art.* 1667 c.c.
- Condannarsi la convenuta opposta al rimborso delle spese nonché al risarcimento dei danni a sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Nel procedimento n. 796/2014 R.G.

Per parte opponente [REDACTED]:

- 1) Accertata sia l'illegittimità della pretesa creditoria dell'opposta, sia la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dalla committenza ai lavori eseguiti dalla [REDACTED], revocare e/o comunque dichiarare di nessun effetto, per i motivi evidenziati in atti, nei confronti della [REDACTED], il decreto ingiuntivo ing. n. [REDACTED], R.g.a.c. n. [REDACTED], n. [REDACTED] cron. emesso in data 10/01/2014 e comunque rigettare ogni domanda e conseguente pretesa creditoria *ex adverso* svolta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- 2) Per l'effetto condannare [REDACTED], titolare della ditta individuale [REDACTED], all'immediata restituzione, in favore della [REDACTED], della somma di € 61.728,55 da questa corrisposta al solo fine di estinguere la procedura esecutiva mobiliare n. [REDACTED] R.E., oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo.
- 3) In via meramente subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] Ing. dovesse essere confermato, ed accertato altresì in corso di causa l'inadempimento della società opposta per i fatti esposti, condannarsi [REDACTED], titolare della ditta individuale [REDACTED], al risarcimento del danno per la sussistenza dei vizi e difetti eccipienti.
- 4) Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge.

Per parte opposta [REDACTED]:

- In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta;
- In via principale nel merito: rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- In via subordinata di merito: rigettare l'eccezione di compensazione delle somme, in quanto infondata in fatto e in diritto in particolare non risulta agli atti alcun credito certo liquido ed esigibile;
- In via subordinata: condannare controparte alla lite temeraria *ex art.* 96 c.p.c. stante la pacifica circostanza della temerarietà della lite, essendo agli atti la prova.



- Con vittoria di spese, diritti e onorari

### *Ragioni della decisione*

In fatto –

Con decreto ingiuntivo n. [REDACTED] R. Ing. emesso in data 7-6-2013 e munito della clausola di provvisoria esecutorietà, il tribunale di Rovigo ingiungeva all' [REDACTED] e al socio accomandatario [REDACTED] di pagare a [REDACTED] la somma capitale di 337.013,29 euro, quale corrispettivo delle opere ad essa commissionate dalla debitrice, aventi ad oggetto il restauro e il risanamento conservativo della Villa [REDACTED], sita in [REDACTED], oltre agli interessi moratori con la decorrenza di cui all'art. 4 d.lgs. 231/2002 fino al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio.

Con atto di citazione notificato in data 20-9-2013, [REDACTED], in proprio e quale socio illimitatamente responsabile di [REDACTED], conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale [REDACTED] per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 17-7-2013 n. [REDACTED] R.G.- n. [REDACTED] RP.

L'opponente eccepiva l'incompetenza giurisdizionale del giudice adito, per effetto della operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto dedotto in giudizio, la quale devolveva a un collegio arbitrale la competenza a decidere le controversie relative al contratto medesimo e, nel merito, l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, attesa la sussistenza di gravi vizi e difetti strutturali delle opere appaltate. Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] *“di tutti i costi e gli oneri per l'eliminazione dei vizi e difetti esistenti ed accertandi, per il ripristino delle opere e degli immobili”* (cfr. pag.7 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e al risarcimento del danno *“per tutti i danni conseguiti e maturandi, nella misura che verrà determinata in corso di causa a mezzo della esperenda fase istruttoria, anche a mezzo di consulenza tecnica”* (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione), e che fosse operata la compensazione giudiziale delle somme ad essa dovute a detto titolo con la somma di cui eventualmente essa fosse ancora debitrice *“all'esito degli accertamenti tecnici e di causa”* (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione).

In particolare, [REDACTED] esponeva:

- che i lavori di ristrutturazione e risanamento di Villa [REDACTED] erano stati eseguiti da [REDACTED] sulla base di due distinti contratti di appalto: uno riguardante la



barchessa, stipulato in data 30-4-2009, l'altro relativo alla villa padronale, concluso il 26-9-2011;

- che nel contratto di appalto del 26-9-2011 era prevista all'art. 9, rubricato "Clausola arbitrale", una clausola compromissoria, secondo cui "*qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti in merito a varianti o ad opere in economia e/o al loro corrispettivo, non composta amichevolmente, verrà deferita in via esclusiva in arbitrato libero e irrituale, in arbitraggio e/o a Consulenti tecnici a seconda del contenuto e tenore della vertenza*", dalla quale discendeva l'improponibilità della domanda giudiziale svolta da [REDACTED];
- che nell'intero complesso di Villa [REDACTED] interessato dagli interventi edilizi erano stati riscontrati gravi vizi e difetti costruttivi che ne compromettevano la funzionalità e l'uso, subito denunciati alla [REDACTED] all'atto della sottoscrizione dell'ultimo SAL e in seguito contestati con lettera raccomandata inviata in data 8-4-2013 alla società appaltatrice e al Direttore dei Lavori arch. [REDACTED];
- che, poiché il SAL del 10-8-2012, predisposto unilateralmente da [REDACTED] al termine dei lavori, non era stato sottoposto ad un controllo tecnico della Direzione Lavori, l'emissione della fattura parziale n. 14 del 2013, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, non era stata autorizzata dalla committenza;
- che, dopo un primo incontro tra i tecnici delle parti avvenuto in data 19-4-2013, diretto a raggiungere una composizione amichevole della controversia, con una nuova raccomandata datata 15-5-2013 [REDACTED] aveva dato seguito alle contestazioni dei vizi riscontrati e stabilito un ulteriore sopralluogo presso l'immobile il giorno 7-6-2013, nel corso del quale era stata concordata la predisposizione da parte del geom. [REDACTED], su incarico della committente, di una perizia contenente l'elencazione degli interventi ritenuti necessari per rimuovere tali difetti che avrebbe dovuto essere sottoposta all'esame dei tecnici di [REDACTED];
- che il tentativo di comporre amichevolmente la controversia si era interrotto bruscamente dopo la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.

Costituitasi in giudizio, [REDACTED] chiedeva il rigetto dell'opposizione *ex adverso* proposta e l'autorizzazione alla chiamata in causa della subappaltatrice impresa [REDACTED], che aveva realizzato lavori di fornitura e posa di serramenti in legno nel complesso di Villa [REDACTED], nonché la condanna della terza chiamata alla manleva, nel caso in cui fosse stata accolta l'azione di garanzia esperita dalla opponente ai sensi dell'art. 1668 c.c.

Segnatamente, l'opposta deduceva:

- che la clausola arbitrale di cui all'art. 9 del contratto di appalto concluso in data 26-9-2011 con la [REDACTED] non si riferiva alle controversie inerenti al



- pagamento del corrispettivo dovuto per le opere appaltate, ma solo ed esclusivamente a controversie relative a varianti in corso d'opera e/o alle opere in economia;
- che, in ogni caso, detta clausola era nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c., non essendo stata specificamente approvata per iscritto;
  - che la sussistenza dei gravi vizi e difetti costruttivi che – a dire della opponente – avrebbero compromesso la funzionalità dell'intero complesso di Villa [REDACTED] non poteva essere ricondotta ai lavori e alle opere eseguiti da [REDACTED], i quali avevano avuto ad oggetto solo ed esclusivamente interventi di ristrutturazione e di risanamento dell'immobile approvati dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
  - che i vizi contestati dalla committenza e indicati nella perizia a firma del geom. [REDACTED] erano relativi a lavori non commissionati a [REDACTED] (gli interventi di coibentazione, la realizzazione di canne fumarie, l'esterno fertilizio), bensì ad opere realizzate dall'impresa subappaltatrice [REDACTED], che essa convenuta chiedeva di chiamare in causa per essere dalla stessa tenuta indenne da quanto eventualmente condannata a pagare alla committente;
  - che, dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti da [REDACTED], Villa [REDACTED] era stata teatro di numerosi eventi e manifestazioni, fatto che deprivava di fondamento la contestazione di parte opponente in merito all'esistenza di vizi e difetti di gravità tale da compromettere l'utilizzazione dell'immobile;
  - che il rilievo di parte opponente in merito all'assenza di una sua preventiva autorizzazione all'emissione della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era privo di pregio, poiché [REDACTED] aveva sottoscritto il certificato di pagamento che indicava il corrispettivo complessivo per i lavori eseguiti in euro 689.548,08 (oltre iva al 10%), nonché il credito residuo da saldare, pari a euro 306.375,72 (oltre iva al 10%), al netto degli acconti già corrisposti (cfr. doc. 3 del fascicolo di [REDACTED] allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).

Costituitasi in giudizio, la terza chiamata [REDACTED] chiedeva il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla convenuta opposta, eccependo in via pregiudiziale di merito la decadenza di [REDACTED] ex art. 1667 c.c. Contestava, inoltre, la fondatezza dell'azione medesima, chiedendo la condanna di [REDACTED] al rimborso delle spese di lite e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo che:

- i lavori da essa realizzati sulla scorta del contratto di subappalto concluso in data 21-3-2012 con [REDACTED] avevano avuto ad oggetto la fornitura, il restauro e la posa di serramenti interni ed esterni, per un totale di 80.000,00 euro, ed erano terminati il 10-8-



2012 senza che la società appaltatrice, ricevendoli per poi consegnarli ad [REDACTED], avesse rilevato e contestato vizi;

- il fatto che Villa [REDACTED] fosse stata utilizzata come sede di numerose iniziative a livello locale, comprovava l'assenza dei gravi difetti lamentati dalla società opponente;
- i vizi eventualmente riscontrabili non concernevano comunque i lavori compiuti dalla stessa terza chiamata, ma solo e unicamente difetti costruttivi e strutturali riconducibili alle opere di restauro compiute da [REDACTED];
- l'impresa appaltatrice era comunque decaduta dall'azione proposta nei confronti della terza chiamata, essendo decorso un anno dall'accettazione, risalente all'agosto 2012, da parte di [REDACTED] dei lavori eseguiti da [REDACTED];
- [REDACTED] aveva resistito in giudizio con palese mala fede, chiamando in causa la [REDACTED] in relazione a vizi che sapeva essere inesistenti, al solo scopo di eludere i pagamenti cui essa era tenuta nei confronti dell'impresa subappaltatrice, donde la temerarietà della sua azione *ex art. 96 c.p.c.*

Con ordinanza del 13-1-2015 il giudice istruttore disponeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e contestualmente disponeva una c.t.u., nominando l'arch. [REDACTED], al quale conferiva l'incarico di *"individuare quali degli eventualmente riscontrati vizi/difetti siano riconducibili a opere poste in essere da [REDACTED] ovvero da [REDACTED]"* (cfr. pag. 3 dell'ordinanza del 13-1-2015). La relazione del c.t.u. veniva depositata l'11-3-2016 e con ordinanza del 22-4-2016 il giudice istruttore, respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, formulava una proposta conciliativa *ex art. 185 bis c.p.c.*, il cui rifiuto era formalizzato da [REDACTED] e da [REDACTED] all'udienza del 3-5-2017.

Con ordinanza dell'1-8-2017 era disposta la riunione alla causa n. 2294/2013 R.G. della causa n. 796/2014 R.G., promossa da [REDACTED] con atto di citazione notificato a [REDACTED] il 4-3-2014, e avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto n. [REDACTED] R. Ing., con il quale il tribunale di Rovigo aveva ad essa ingiunto di pagare a [REDACTED], titolare dell'impresa [REDACTED], la somma di 46.500,00 euro oltre iva al 10% e agli interessi moratori dalla costituzione in mora al saldo, quale corrispettivo delle opere di fornitura e posa di serramenti in legno nella Villa [REDACTED] compiute in esecuzione del contratto di subappalto concluso con la [REDACTED]

In questa seconda controversia [REDACTED] chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa riunione della causa da essa instaurata, rubricata al n. 796/2014 R.G., con la causa n. 2294/2013 R.G., contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata da [REDACTED] per la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dalla committenza in





relazione ai lavori eseguiti dall'impresa subappaltatrice. In via subordinata, la opponente chiedeva che, nella denegata ipotesi in cui fosse stato confermato il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da [REDACTED] e nel contempo accertato l'inadempimento di [REDACTED], si operasse in ogni caso la compensazione giudiziale delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per la sussistenza dei vizi e difetti eccepiti.

In particolare, [REDACTED] esponeva:

- che, poiché il contratto di subappalto subordinava l'emissione delle fatture alla redazione di SAL controfirmati da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto, l'emissione della fattura n. 19 del 30-8-2013 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, mai concordata né autorizzata da [REDACTED], doveva considerarsi emessa illegittimamente, donde la revoca del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] R. Ing.;
- che l'importo oggetto della ingiunzione di pagamento era comunque errato in quanto, posto che (al netto degli acconti precedentemente versati) la somma di 16.500,00 euro corrisposta da [REDACTED] il 12-7-2013, al fine di definire amichevolmente la controversia, era già comprensiva di Iva al 10%, l'importo del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere pari a 45.000,00 euro oltre Iva al 10%, anziché di 46.500, 00 euro oltre Iva al 10%;
- che nella primavera del 2013 [REDACTED] aveva denunciato a [REDACTED] la sussistenza di numerosi vizi e difetti nelle opere commissionate, contestazioni formulate per iscritto e subito inoltrate all'impresa subappaltatrice;
- che nel sopralluogo eseguito in data 19-4-2013 presso la villa padronale, al fine di individuare tali vizi, alla presenza del committente e dell'appaltatore il [REDACTED] aveva riconosciuto la sussistenza dei medesimi e si era impegnato a eliminarli;
- che la decisione di [REDACTED] di sospendere *ex art.* 1460 c.c. il pagamento della fattura n.12 dell'8-8-2012 era giustificata dall'inadempimento contrattuale della convenuta opposta la quale, non eseguendo a regola d'arte i lavori commissionati, aveva causato i vizi contestati dalla committenza.

Costituitasi in giudizio nella causa n. 796/2014 R.G., [REDACTED], oppostasi alla riunione delle due cause, chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e dell'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, nonché la condanna di [REDACTED] al risarcimento del danno per lite temeraria.

Deduceva, infatti, che nel procedimento n. 2294/2013 R.G. [REDACTED] aveva dichiarato di aver agito in via monitoria per recuperare l'intero credito relativo al contratto di appalto concluso con [REDACTED], comprendente dunque anche il



credito vantato da [REDACTED], sicché l'esistenza della propria pretesa creditoria doveva ritenersi accertata, e che, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, [REDACTED] non aveva mai riconosciuto l'esistenza di vizi nelle opere eseguite, sicché il rilievo secondo cui le parti non avevano concordato il corrispettivo per le opere da eseguire era infondato, poiché il contratto stipulato indicava nella somma di 80.000,00 euro oltre ad Iva al 10% il prezzo del subappalto.

L'impresa [REDACTED] esponeva infatti:

- che i vizi nei lavori da essa eseguiti erano ascrivibili solo ed unicamente alle opere svolte dalla [REDACTED] e da altre imprese subappaltatrici;
- che la contestazione formulata da parte opponente in merito all'illegittimità dell'emissione della fattura n. 19 del 2013 era infondata, poiché la mancata approvazione di [REDACTED] poteva considerarsi superata dal fatto che l'opera fornita da [REDACTED] era stata consegnata alla committente [REDACTED], cosicché la stessa era stata implicitamente accettata insieme alla contabilità della impresa convenuta opposta;
- che non vi era stato nessun errore di calcolo nella quantificazione del credito per il cui pagamento essa aveva agito in via monitoria;
- che la richiesta formulata dall'opponente di operare una compensazione tra le reciproche poste creditorie era infondata, in quanto nessun credito era stato accertato in favore di [REDACTED]..

Con ordinanza depositata in data 25-6-2014 il giudice istruttore della causa n. 796/2014 R.G. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto da [REDACTED] e con successivo provvedimento del 21-10-2015, respinte tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, disponeva l'acquisizione al procedimento n. 796/2014 R.G. della relazione depositata dal C.T.U. ing. [REDACTED] nella causa n. 2294/2013 R.G.

Con ordinanza del 25-5-2019 il nuovo giudice istruttore assegnatario delle cause riunite, rilevata *“l'obiettiva impossibilità di decidere la controversia sulla scorta degli accertamenti peritali eseguiti”*, disponeva la rinnovazione della c.t.u., nominando a tal fine perito d'ufficio l'ing. [REDACTED], che provvedeva al deposito della propria relazione in data 8-9-2019.

All'udienza del 11-9-2019 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

In diritto-



In via preliminare, va accolta l'istanza di rimessione in termini proposta da [REDACTED] in data 16-10-2019, avendo questa dimostrato che il tardivo deposito delle comparse conclusionali è stato determinato da problemi di natura tecnica non imputabili al difensore.

Ciò premesso, è necessario esaminare le eccezioni preliminari di rito relative al difetto di competenza giurisdizionale del giudice adito, all'intervenuta estinzione del procedimento n. 2294/2013 R.G. e alla inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED].

Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [REDACTED] ha invocato l'operatività della clausola compromissoria di arbitrato irrituale contenuta nel contratto di appalto concluso con [REDACTED] in data 26-9-2011 (cfr. doc. 1 del fascicolo di [REDACTED] allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), inserita nell'art. 9, a tenore del quale *“qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti in merito a varianti o ad opere in economia e/o al loro corrispettivo, non composta amichevolmente, verrà deferita in via esclusiva in arbitrato libero e irrituale, in arbitraggio e/o a Consulenti tecnici a seconda del contenuto e tenore della vertenza”*.

L'eccezione è peraltro infondata, poiché trova la sua ragion d'essere in una clausola contrattuale predisposta per disciplinare fattispecie diverse rispetto a quella oggetto del presente giudizio, donde la sua inapplicabilità.

Dal tenore letterale dell'art. 9 del contratto di appalto concluso in data 26-9-2011 emerge, infatti, che le parti convennero di devolvere ad un arbitro le sole controversie relative ad eventuali modifiche del progetto degli interventi di restauro indicati nel contratto stipulato (le *“varianti”*) o alle *“opere in economia”*.

L'oggetto del presente giudizio concerne, invece, il credito che [REDACTED] afferma di vantare in relazione ai lavori di restauro e risanamento eseguiti nella Villa [REDACTED] sulla scorta del contratto di appalto, non già per effetto di *“varianti”* o di *“opere in economia”*.

Quanto all'eccezione di estinzione del processo sollevata da [REDACTED] nella comparsa conclusionale relativa al procedimento n. 2294/2013 R.G., si ritiene che la tesi della terza chiamata non possa essere condivisa.

Invero, [REDACTED] assume che il processo non sarebbe stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'evento interruttivo rappresentato dalla morte dell'avv. [REDACTED], difensore di [REDACTED], avvenuta in data 14-6-2016, essendosi la convenuta costituita nel processo con il patrocinio di un nuovo difensore solo in data 19-1-2017.



Sul punto è sufficiente ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n.159/1971 ha dichiarato la illegittimità dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine utile per la prosecuzione o la riassunzione del processo dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo e non da quello in cui la parte interessata ne ha avuto la conoscenza, che con indirizzo costante la s.corte afferma debba essere *"legale, acquisita, cioè, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione"* (cfr. Cass. civ., Sez. III, 25-2-2015 n. 3782).

██████████ si limita a evidenziare che il termine perentorio di tre mesi avrebbe preso decorrenza dal giorno della morte del difensore di ██████████ (14-6-2016), ma trascura di offrire la prova della data in cui ██████████ ha acquisito la conoscenza legale di tale evento interruttivo (*"l'onere di provare la legale conoscenza dell'evento interruttivo, in data anteriore al termine stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione o la prosecuzione incombe (...) sulla parte che ne eccipe l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa"*) (così, Cass. civ. Sez. II, ord., 25-09-2018, n. 22629 e nello stesso senso Cass. civ. Sez. II, 23-11-2012, n. 20744 e Cass. civ. Sez. III, 11-02-2010, n. 3085).

La terza questione preliminare di rito da esaminare investe la inammissibilità, eccepita da ██████████, della domanda riconvenzionale svolta da ██████████, che ha agito per far valere la garanzia spettante al committente in relazione ai vizi e difetti inerenti non solo alle opere relative al contratto del 26-9-2011 (riferito al restauro della villa padronale), ma anche alle opere oggetto del contratto di appalto 30-4-2009, concernenti la Barchessa e il muro di cinta.

È sufficiente qui richiamare quanto già osservato nell'ordinanza del 25-5-2019.

██████████ ha invocato nell'atto introduttivo del giudizio la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti, al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata dall'impresa appaltatrice.

Sulla scorta del principio di diritto affermato dalla s.corte, secondo cui *"Laddove il convenuto invochi un rapporto contrattuale diverso da quello posto dall'attore a fondamento delle sue pretese, sull'assunto che da esso deriverebbe la nullità o la totale o parziale inefficacia di quest'ultimo, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall'attore, e ne chieda in via riconvenzionale l'accertamento, anche con la eventuale conseguente condanna dell'attore al pagamento di quanto dovuto in base a tale prospettazione, nell'ipotesi in cui tale domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, ciò nonostante la medesima difesa può e deve essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle domande di parte attrice"* (Cass. civ., sez. III, 25-10-2016, n. 21472), l'accertamento dei vizi e difetti delle opere eseguite in virtù del contratto di appalto 30-4-2009 non deve ritenersi precluso a questo tribunale.



Venendo ora all'esame del merito della controversia, si ritiene di dover vagliare anzitutto le questioni pregiudiziali di merito sollevate in via di eccezione da [REDACTED] e da [REDACTED].

Come già rilevato nell'ordinanza del 25-5-2019, palesemente tardiva è l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c., da [REDACTED] nella memoria del 26-4-2017 trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta alla preclusione di cui all'art. 167, co. 2 c.p.c.

Deve parimenti essere respinta l'analoga eccezione di decadenza formulata da [REDACTED], nei confronti della subappaltante [REDACTED], ai sensi dell'art. 1670 c.c. (cfr. pag. 4 della comparsa di risposta della terza chiamata), sulla scorta dell'orientamento della s.corte, secondo cui nel contratto di subappalto il termine decadenziale di 60 giorni di cui alla norma citata decorre dalla data in cui i vizi vengono contestati dal committente principale (Cass., sez. II civ., 27-08-1997, n. 8109).

[REDACTED] ha offerto la prova documentale di aver tempestivamente comunicato a [REDACTED] le contestazioni della committenza in merito all'esistenza di tali vizi, trasmettendo alla subappaltatrice la lettera raccomandata di denuncia dei medesimi il giorno successivo a quello del suo ricevimento, in data 18-4-2013, e dunque senza incorrere nella violazione del termine di decadenza stabilito dall'art. 1670 c.c. (cfr. docc.7-8-9 del fascicolo di [REDACTED] nella causa n.796/2014 R.G.).

Tanto premesso, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dedotta in giudizio da [REDACTED], si osserva che pacifica in causa è sia la pattuizione del corrispettivo del contratto di appalto del 26-9-2011 nell'importo di 550.000,00 euro, sia la sottoscrizione da parte della committente della contabilità dei lavori, ove chiaramente si specifica il credito residuo dell'appaltatrice, detratti gli acconti già versati, e lo si indica nella somma di 337.013,29 euro (cfr. doc. 3 del fascicolo di [REDACTED] allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).

Questo il prezzo residuo del contratto di appalto, Iva inclusa, avente ad oggetto il restauro e il risanamento conservativo della Villa [REDACTED], accettato nel suo ammontare dalla committente all'atto della sottoscrizione della contabilità finale dei lavori, prima della contestazione dei vizi dell'opera.

Peraltro, avuto riguardo alla domanda e alla eccezione di compensazione proposte da [REDACTED], che ha chiesto la riduzione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dei vizi riscontrati nelle opere appaltate, il credito di [REDACTED] non può che essere determinato all'esito della disamina tanto dell'azione di garanzia esperita dalla committente in via riconvenzionale, quanto della domanda di compensazione di



detto controcredito e di quello concernente i lavori e le opere realizzati da [REDACTED] in esecuzione del contratto di appalto stipulato il 30-4-2009, che riguardò la barchessa.

All'esito della c.t.u. disposta con ordinanza 25-5-2019, l'azione di garanzia esperita da [REDACTED] risulta in parte fondata.

Va premesso che pacifica in causa è la circostanza dell'utilizzazione secondo la loro destinazione, da parte della committente, degli immobili sui quali sono stati eseguiti i lavori, cosicché deve escludersi la ricorrenza della fattispecie prevista dall'art. 1669 c.c..

Sulla scorta delle risultanze della relazione depositata dal perito d'ufficio ing. [REDACTED], si ritiene provato l'inesatto adempimento dell'impresa appaltatrice, che ha realizzato alcune delle opere di ristrutturazione e risanamento non a regola d'arte, determinando così l'insorgere di rilevanti difetti nell'immobile oggetto degli interventi.

Il c.t.u. ha infatti accertato la presenza di numerosi vizi, direttamente riconducibili ai lavori eseguiti nelle diverse aree che compongono il complesso di Villa [REDACTED]: nel perimetro esterno della Villa (intonaci ammalorati con fenomeni di risalita di acqua dal terreno e con macchie dovute al diffondersi di muffe e alla mancata esecuzione di interventi di coibentazione negli intonaci; numerose cavillature nella superficie esterna della Villa; realizzazione di una soglia in semplice calcestruzzo anziché con la posa, concordata dalle parti, di pietra di Lessinia; infiltrazioni nella canna fumaria della Villa; mancanza di fori di ventilazione nel vespaio); nel cortile (assenza di un piatto in ferro che delimita la zona in cui è presente il ghiaino e le aree verdi; mancanza di pozzetti fognari di ispezione e di raccolta delle acque piovane; copiosi ristagni di acqua piovana; scrostatura dell'intonaco nel muro di cinta e predisposizione di cassette esterne di servizi inappropriate); nell'interno della Villa (infiltrazioni nei serramenti interni; curvatura dei balconi in legno che, non essendo a distanze regolari, si aprono e chiudono con difficoltà; macchie e cavillature dell'intonaco nelle pareti interne dovute ad infiltrazioni di acqua; rigonfiamenti nel parquet; avvallamenti presenti nel solaio del salone principale) e nella barchessa, in cui sono stati riscontrati gli stessi fenomeni di risalita di acqua nelle pareti interne ed esterne e in cui si sono rilevati difetti nella copertura dei pozzetti e delle fosse di condensazione dei grassi.

Alla luce di tali accertamenti il c.t.u. ha determinato l'ammontare complessivo dei costi necessari per la rimozione di tali vizi, *“tenendo conto dei quantitativi delle opere e lavorazioni ritenute necessarie, [...] applicando i prezzi unitari ritenuti equi e correnti”*, individuandolo in un importo pari a 203.144,03 euro (cfr. pag. 65 della relazione peritale).

Nelle comparse conclusionali i difensori delle parti hanno dedotto errori compiuti dal perito d'ufficio nell'accertamento della riconducibilità dei vizi ai lavori compiuti nella Villa e nella determinazione dei costi necessari a eliminarli, ma è appena il caso di osservare che



dette argomentazioni di natura tecnica riproducono integralmente i rilievi alla consulenza tecnica d'ufficio già espressi dai c.t.p., facendovi espresso richiamo *per relationem*.

In particolare, [REDACTED] rinvia alle *“considerazioni [...] ampiamente esposte dal nostro Consulente di parte in sede di osservazioni alla bozza di perizia”* (cfr. pag. 6 della comparsa conclusionale depositata in data 11-10-2019) e altrettanto è a dirsi per [REDACTED], che nella comparsa conclusionale si riporta a quanto *“già rilevato dal geom. [REDACTED], consulente tecnico di [REDACTED], in sede di osservazioni ex art. 195 comma 3 c.p.c. alla relazione preliminare del CTU (elaborato geom. Turchetti 29/08/2019 allegato alla CTU)”* (cfr. pag. 12 della comparsa conclusionale depositata in data 10-10-2019), e per [REDACTED], che rimanda alle *“osservazioni del CTP Ing. [REDACTED]”*, già accolte dal c.t.u. (cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale depositata in data 11-10-2019).

A tali osservazioni il c.t.u. ha già esaustivamente replicato, rilevando come, stante la radicale carenza agli atti di documentazione di carattere tecnico idonea a definire con esattezza la natura e la quantità delle opere realizzate in esecuzione dei contratti di appalto e delle opere in economia (*“si ribadisce l'impossibilità di raffrontare le opere con le previsioni contrattuali in quanto non sono presenti, oltre alla relazione tecnica (né agli atti né presso i pubblici uffici) elaborati grafici, documenti, capitolati o altre indicazioni che specificino le modalità esecutive specifiche. Nella trattazione che segue si è applicato il criterio della buona regola dell'arte nel valutare i difetti, e nel quantificare i costi necessari alla loro eliminazione”*: pagina 23 della relazione) e la sostanziale assenza di documentazione proveniente dal direttore dei lavori (*“formalmente la figura del D.L. era stata definita presso l'U.T. Com.le, e lo stesso tecnico infatti sottoscriverà il certificato di ultimazione lavori (...) Ma le parti dichiarano che il tecnico abbandonò di fatto il cantiere lasciando le scelte operative in mano all'impresa, abdicando di fatto al proprio ruolo professionale e civilistico. Non esistono infatti ordini di servizio del D.L., né firme del D.L. nella contabilità (che però risulta tutta firmata dalla proprietà)”*: pagina 21 della relazione), egli abbia ritenuto di valutare l'addebitabilità o meno dei vizi contestati all'impresa appaltatrice esclusivamente in base *“a quanto indicato progettualmente, a quanto invocato contabilmente, o ai prezzi indicati dall'impresa, che avrebbero dovuto comprendere o meno alcune tipologie di lavorazioni”* (cfr. pag. 58 dell'elaborato peritale) e a stimare i costi *“con riferimento a materiali e lavorazioni solitamente adottati nei cantieri simili, avendo riguardo anche alla tipologia dell'immobile ed al grado di finiture atteso ed opportuno, anche nel rispetto delle finiture richieste per ville venete e manufatti comunque assoggettati al controllo della Soprintendenza”* (cfr. pag. 22-23 dell'elaborato peritale).

Le precisazioni metodologiche che hanno guidato l'accertamento dell'ausiliare sono pienamente condivise da questo giudice, al pari delle esaustive risposte fornite dall'ing. [REDACTED] ai rilievi dei c.t.p., ad eccezione di quanto più avanti si dirà in merito al calcolo dell'ammontare del corrispettivo spettante a [REDACTED], sì da esimere questo tribunale dalla puntuale disamina di tali rilievi, già persuasivamente confutati dal c.t.u. (sulla facoltà del giudice di recepire le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di



consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiararsi di condividere il merito, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI, ord., 14-02-2019, n. 4352), salvo ribadire che la committente fonda la gran parte delle proprie osservazioni sulla scorta di documentazione mai prodotta in giudizio.

L'accertamento del controcredito vantato da [REDACTED] per l'eliminazione dei vizi riscontrati nelle opere appaltate determina la riduzione del corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice, posto che, qualora il committente esperisca i rimedi riparatori previsti in caso di difetti dell'opera appaltata, egli deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, utilità la quale va posta in relazione, nei limiti del valore dell'opera o del servizio, al *quantum* necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità oppure al *quantum* monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito (Cass. civ., sez. II, 02-03-2015, n. 4161).

Il che conduce alla revoca del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] R. Ing. e alla condanna di [REDACTED] a pagare a [REDACTED], a titolo di corrispettivo del contratto di appalto relativo alla villa padronale, la somma pari alla differenza tra il credito residuo azionato in via monitoria da [REDACTED] (306.375,72 euro al netto dell'Iva) e il costo della eliminazione dei vizi riscontrati nel complesso di Villa [REDACTED] (203.144,03 euro al netto dell'Iva).

Come osservato dalla difesa della committente nella comparsa conclusionale, non può trovare condivisione il calcolo del corrispettivo residuo spettante a [REDACTED] eseguito dal c.t.u. alla pagina 65 della relazione peritale e nella tabella ad essa allegata, poiché in base a detto computo viene detratto il costo necessario per la eliminazione dei vizi (euro 203.144,03) dalla somma di 337.013,29 euro, pari all'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che è comprensiva dell'Iva, mentre più corretto appare detrarre dall'importo di 306.375,72, dovuto dalla committente per le opere eseguite dall'impresa appaltatrice al netto dell'imposta, la somma da diffalcare dal prezzo residuo dell'appalto, sì da restituire omogeneità ai valori da considerare.

Quanto alla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 1668 c.c. da [REDACTED] per ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza dei vizi riscontrati nelle opere eseguite dall'impresa appaltatrice, va osservato che la committente non ha allegato, e tanto meno provato, l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli risarcibili con l'azione diretta alla eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore.

E' infatti dirimente rilevare che *"in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, all'azione diretta alla eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o a quella di riduzione del prezzo; infatti, tale azione riguarda il ristoro dei pregiudizi patrimoniali non realizzabile tramite l'esperimento dell'azione per la eliminazione dei vizi o di quella di riduzione del prezzo, in*





*quanto concerne la lesione di interessi del committente tutelati dall'ordinamento, quali il danno a persone o a cose derivanti dai vizi o le spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente"* (Cass. civ. Sez. II, 29-11-2005 n. 25921).

Sulla scorta degli accertamenti espletati dal c.t.u. e delle precisazioni sopraindicate deve dunque disporsi la condanna di [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] la somma di 103.231,69 euro, oltre ad Iva, se e come per legge dovuta, e agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dal 5 aprile 2013, data di scadenza della fattura, al saldo.

In ordine al credito relativo a detti interessi maturati sulla somma dovuta a [REDACTED] non è superfluo sottolineare che la committente ha optato in questo giudizio per la riduzione del corrispettivo, come chiaramente si desume dalla domanda di compensazione dalla stessa svolta, anziché per l'eliminazione diretta dei vizi da parte dell'impresa appaltatrice, sicché questa ha diritto al pagamento di tale voce di credito (cfr. Cass. civ., sez. II, 27-02-2019, n. 5734, che distingue le due fattispecie).

L'obiezione mossa dalla difesa di [REDACTED] sul computo degli interessi moratori, che la medesima vorrebbe fossero calcolati sulla somma di 337.013,29 euro, pari all'importo del prezzo dell'appalto richiesto con il provvedimento monitorio, non può essere condivisa, perché trascura di considerare che il contraente che si avvalga legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra parte non può essere considerato in mora (Cass. civ. [ord.], sez. II, 14-09-2017, n. 21315).

Quanto ai rapporti tra [REDACTED] e [REDACTED], mette conto osservare che, al di là del lieve errore di computo, denunciato dalla prima, in relazione alla somma oggetto del provvedimento monitorio, il perito d'ufficio, nella relazione depositata l'8-9-2019, ha accertato una serie di difetti relativi alle opere di falegnameria e ai serramenti realizzati dalla subappaltatrice [REDACTED], a suo tempo denunciati dalla appaltatrice con tempestiva comunicazione del 18-4-2013 (cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione di [REDACTED]) della contestazione di cui alla missiva 8-4-2013 pervenuta all'impresa appaltatrice dalla committente.

Come rilevato dall'ing. [REDACTED] a pag. 61 della relazione finale, il conteggio delle voci di spesa relative ai serramenti e agli infissi è esposto nella "tabella riassuntiva" e il relativo importo è pari a 18.525,00 euro, oltre alla relativa quota proporzionale di spese generali e tecniche, per un ammontare di complessivi 22.598,90 euro (cfr. tabella riepilogativa allegata dal c.t.u.).



Peraltro, non può tralasciarsi di considerare la sostanziale identità delle domande di condanna proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] nelle due cause riunite, avuto riguardo alla finalità delle stesse (*“In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire”*: Cass. civ. [ord.], sez. lav., 20-07-2018, n. 19435), posto che l'impresa appaltatrice ha allegato il medesimo inadempimento della subappaltatrice e i medesimi vizi delle opere realizzate da [REDACTED] tanto nella causa n. 2294/2013 R.G. quanto nella causa n. 796/2014 R.G., allo scopo di far valere un'identica azione di garanzia *ex artt.* 1667-1668 c.c. in entrambi i procedimenti (sulle differenze dell'azione di garanzia per i vizi nell'appalto e nel subappalto cfr. Cass. civ., sez. I, 11-11-2009, n. 23903).

Ne discende che detta responsabilità contrattuale dell'impresa subappaltatrice non può essere considerata e monetizzata due volte, giacché ciò condurrebbe a una ingiustificata locupletazione dell'impresa appaltatrice, che nella causa n. 2294/2013 R.G. otterrebbe la condanna di [REDACTED] al pagamento del credito di 22.598,90 euro a titolo di regresso *ex art.* 1670 c.c. e nella causa n. 2294/2013 R.G. vedrebbe accolta l'azione di garanzia proposta nei confronti di [REDACTED] ai fini della riduzione del corrispettivo da essa dovuto alla stessa, così conseguendo lo stesso bene della vita dedotto in entrambi i giudizi.

Si ritiene, pertanto, di pronunciare una sentenza di mero accertamento della responsabilità contrattuale di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], per l'inadempimento dalla stessa posto in essere nell'esecuzione del contratto di subappalto, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] R. Ing., che reca la condanna di [REDACTED] al pagamento della somma di 46.500,00 euro oltre iva al 10% e agli interessi moratori dalla costituzione in mora al saldo, atteso che il credito vantato da [REDACTED] deve essere ridotto dell'importo accertato sulla scorta della c.t.u.

Ne discende che [REDACTED] è tenuta a corrispondere all'impresa subappaltatrice la somma di 22.401,10 euro (45.000,00 euro – 22.598,90 euro), oltre ad Iva e agli interessi moratori *ex d.lgs.* 213/2002 decorrenti dal 29-9-2013, data di scadenza della fattura n. 19/2013 azionata nel procedimento monitorio, in luogo dell'importo di 46.500,00 euro oltre accessori e spese.

Alla revoca del decreto ingiuntivo opposto consegue l'accoglimento la domanda di condanna, proposta da [REDACTED], avente ad oggetto la restituzione della somma pari alla differenza tra il maggior importo dalla stessa versato in forza della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] R. Ing. e la somma sopra indicata.



È evidente che, in difetto di totale soccombenza di [REDACTED], va respinta la domanda di condanna al risarcimento per lite temeraria, proposta dalla convenuta opposta nella causa n. 796/2014 R.G.

Quanto al regolamento delle spese di lite, liquidate come al dispositivo sulla scorta del valore delle cause e della media complessità delle stesse, in ragione della parziale reciproca soccombenza tra [REDACTED] e [REDACTED], le stesse si dichiarano compensate in ragione della quota di un terzo, ponendosi il pagamento della quota residua in capo ad [REDACTED].

Nel rapporto processuale tra [REDACTED] e [REDACTED], sempre ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite si dichiarano compensate in ragione della quota di metà, ponendosi il pagamento della quota residua a carico di [REDACTED].

Da ultimo, per la stessa ragione, le spese di entrambe le c.t.u. espletate in corso di causa vanno poste a carico delle parti in ragione della quota di un terzo ciascuna.

p.q.m.

definitivamente decidendo nelle cause riunite n. 2294/2013 R.G, e n. 796/2014 R.G.,

- revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] R. Ing. emesso da questo tribunale in data 7-6-2013 e condanna [REDACTED], in persona del socio accomandatario [REDACTED], al pagamento in favore di [REDACTED] 103.231,69 euro, oltre ad Iva, se e come dovuta per legge, e agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dal 5-4-2013 al saldo;

- accertata la responsabilità contrattuale di [REDACTED] per inesatto adempimento del contratto di subappalto concluso con Reale Mario s.r.l., revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] R. Ing. emesso da questo tribunale in data 10-1-2014 e condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di 22.401,10 euro, oltre ad Iva, se e come dovuta per legge, e agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dal 29-9-2013 al saldo;

- condanna [REDACTED] alla restituzione a [REDACTED] di quanto alla stessa corrisposto, in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] R. Ing., in eccedenza rispetto al suddetto importo e alle spese liquidate del procedimento monitorio;

- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];

- liquida le spese di lite tra [REDACTED] e [REDACTED] nella somma di 21.387,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali; dichiara dette spese compensate tra le parti in ragione della quota di un terzo e condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della quota residua;

- liquida le spese di lite tra [REDACTED] e [REDACTED] nella somma di 13.430,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e



previdenziali; dichiara dette spese compensate tra le parti in ragione della quota di metà e condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della quota residua;

- pone in via definitiva le spese delle due c.t.u. espletate in corso di causa a carico di ciascuna delle parti in ragione della quota di un terzo.

Rovigo, 3 novembre 2019

il giudice

Paola Di Francesco

